



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno

comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Al Consiglio comunale di Ascoli Piceno  
tramite il Presidente

comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

All'organo di revisione tramite il Presidente  
del Comune di Ascoli Piceno

enrico.diomedi@pec.commercialisti.it

**Oggetto: Pronuncia ex art 1, comma 166 e seguenti, Legge n 266/2005 sui rendiconti  
esercizi 2011 e 2012 del comune di Ascoli Piceno.**

**Si trasmette la deliberazione n 164/2015/PRSP concernente l'oggetto.  
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

CORTE DEI CONTI



0001892-06/07/2015-SC\_MAR-T71-P

Il Direttore della Segreteria

*dot. Carlo Serro*





Deliberazione n. 164/2015/PRSP

## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'adunanza pubblica del 26 marzo 2015 e nella Camera di consiglio del 27 maggio 2015  
composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE n. 266/2005

### **RENDICONTO ESERCIZI 2011 e 2012**

#### **COMUNE DI ASCOLI PICENO**

Abitanti n. 49.697

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 7 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1000 del 12 dicembre 2007, e della Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata in G.U., S.O. 24 luglio 2012, n. 171);



VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2011 e al rendiconto 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché di quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. n. 52387 del 30/09/2014, acquisita agli atti con prot. n. 2767/2014;

VISTA la nota prot. n. 14717 in data 24 marzo 2015, a firma del Sindaco, acquisita agli atti con prot. n. 830/2015;

UDITI per l'Amministrazione, ritualmente convocata per l'adunanza pubblica del 26 marzo 2015, la dott.ssa Cristina Mattioli, Dirigente del Settore finanziario ed il dott. Enrico Diomedì, Presidente del Collegio dei revisori;

VISTA la successiva nota prot. 16280 del 2 aprile 2015, a firma del Sindaco, acquisita agli atti con prot. 941/2015;


VISTA la nota del Presidente con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

### **PREMESSO**

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recepimento del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che in un'ottica ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto il rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.


Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi



riguardo anche "alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che "l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio - assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) - e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.



Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi - già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 e in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

#### **CONSIDERATO**

L'esame delle relazioni redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 - con riguardo al rendiconto 2011 e al rendiconto 2012 - ha evidenziato profili critici ed irregolarità contabili che rimangono tali all'esito del

contraddittorio scritto, e degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Amministrazione in sede di adunanza, come di seguito specificato.

### **1. Approvazione tardiva del rendiconto 2011**

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2011, e alla stregua di riscontri mediante procedura Sirtel, è stata rilevata una discrasia, in ordine alla data e al numero della deliberazione adottata dall'Ente per l'approvazione del Rendiconto 2011 nonché tra quanto certificato dall'Organo di revisione nel questionario pervenuto alla Sezione, laddove viene indicata la deliberazione n. 33 dell'1 agosto 2012, e quanto attestato nel quadro relativo alla "certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012" nel quale, con riguardo al medesimo adempimento è indicata la deliberazione n. 130 del 13 luglio 2012.

Richiamati i contenuti della deliberazione n. 145/2012, resa da questa Sezione in relazione al rendiconto 2010 e con la quale è stata rilevata analoga criticità, sono stati chiesti chiarimenti ai quali l'Amministrazione ha fornito riscontro significando, quanto alla evidenziata discrasia, che il dato attestato nella procedura Sirtel è riferito alla deliberazione della Giunta comunale, mentre quello riportato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2011, è riferito all'atto adottato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto.

Quanto al mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del documento contabile di cui trattasi, di fatto reiterando le deduzioni svolte nell'ambito dell'istruttoria rendiconto 2010, ha, di contro, evidenziato come l'adozione dello stesso sia stata influenzata dalla tempistica osservata per l'approvazione del bilancio di previsione.

### **2. Gestione di competenza e risultato di amministrazione**

Nella relazione al rendiconto 2011 l'Organo di revisione ha attestato un risultato negativo della gestione di competenza, pari ad € 1.462.979,33, in peggioramento rispetto a quello conseguito nell'esercizio precedente, e che rimane negativo pur a fronte dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio 2010, destinato ad investimenti, in misura pari ad € 573.752,59.

Netto, di contro, il miglioramento dello specifico saldo registrato all'esito dell'esercizio 2012 come evidenziato nella tabella che segue:

Risultato 2010	Risultato 2011 migliorato dell'avanzo utilizzato per investimenti	Peggioramento % 11/10	Risultato 2012	Miglioramento % 12/11
2.132.464,25	-889.226,74	-141,70%	2.733.025,80	407,35%

Chiesti chiarimenti l'Ente ha rappresentato che il risultato negativo rilevato con riguardo all'esercizio 2011 è da imputarsi all'applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato, in parte al finanziamento di spese correnti non ripetitive, ed in parte alla compensazione, in sede



di verifica degli equilibri di bilancio, dei minori trasferimenti statali e regionali in materia di assistenza sociale.

Nel dettaglio ha, in particolare, precisato che la quota applicata alla spesa corrente ascende ad € 1.519.625,04 di cui € 583.600,00 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed € 936.025,04 per spese correnti non ripetitive.

### **3. Fondo cassa**

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2011, ha dato atto di un fondo cassa – al 31 dicembre – pari a zero nonché, alla stessa data, di anticipazioni di tesoreria inestinte per € 60.272,98 rappresentando, altresì, la sussistenza di somme maturate a titolo di interessi passivi per € 55.301,91.

Rarimenti, nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2012, è stato acclarato che, pur a fronte di un fondo cassa positivo pari ad € 5.853.526,40, si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria cui è conseguito un esborso di somme, a titolo di interessi, per € 132.026,85.

Sono stati, pertanto, richiesti chiarimenti in merito ai provvedimenti adottati al fine di velocizzare la riscossione delle entrate, anche per contenere il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ed in merito all'utilizzo dei fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente e non ricostituiti all'esito dell'esercizio finanziario.


A tal riguardo è stato rilevato come, nonostante la particolare attenzione prestata dall'Amministrazione, la riscossione delle entrate abbia evidenziato delle criticità, sia in ragione dei ritardi dei trasferimenti, statali e regionali, sia in ragione della scarsa velocità che comporta la riscossione di alcune tipologie di entrata, quali il recupero dell'evasione tributaria, attesa la complessità delle procedure per l'esazione coattiva.

Di qui, altresì, la necessità, in entrambi gli esercizi oggetto di verifica, di utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, peraltro non ricostituiti all'esito dell'esercizio, attestati rispettivamente in € 5.987.887,73, per il 2011, ed in € 5.538.008,48, per il 2012.

### **4. Analisi delle previsioni di entrata e dei residui attivi**

Anche alla stregua delle risultanze delle verifiche relative alla liquidità sono stati svolti specifici riscontri in ordine all'acquisizione delle entrate ed all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni di talune poste.

L'esame dei dati attestati dall'Organo di revisione, con riguardo al rendiconto 2011 ed al rendiconto 2012, ha, in particolare, evidenziato specifici profili critici in ordine all'acquisizione delle entrate afferenti al recupero dell'evasione tributaria atteso che, all'originaria previsione – per entrambi gli esercizi – di € 1.600.000,00, hanno fatto seguito accertamenti rispettivamente per € 2.196.642,73 (esercizio 2011) ed € 3.382.607,87 (esercizio 2012) cui, tuttavia, corrisponde una bassa percentuale di riscossione attestata, rispettivamente, al 20,61% e 0,87%.



Oggetto di approfondimento sono stati, altresì, il volume delle entrate aventi carattere non ripetitivo ed il loro utilizzo, essendo emersa per entrambi gli esercizi esaminati una elevata percentuale di incidenza delle stesse rispetto sia alle entrate correnti (pari, nel 2011, all'11,84% e, nel 2012, all'11,37%) sia alle spese correnti (pari, nel 2011, al 12,09% e, nel 2012, al 12,67%) come, di seguito, evidenziato:

<b>Entrate aventi carattere non ripetitivo/Entrate correnti</b>			
<b>Esercizio 2011</b>	<b>Inc. %</b>	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Inc. %</b>
6.526.261,99/55.119.678,39	11,84	6.490.417,00/57.059.866,34	11,37

<b>Entrate aventi carattere non ripetitivo/Spese correnti</b>			
<b>Esercizio 2011</b>	<b>Inc. %</b>	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Inc. %</b>
6.526.261,99/53.939.331,57	12,09	6.490.417,00/51.215.057,08	12,67

Richiamate le raccomandazioni formulate, nell'ambito delle verifiche relative al bilancio di previsione 2011 con la deliberazione n. 481/2011, e chiesti chiarimenti, al riguardo, l'Ente, nel condividere le osservazioni formulate in sede di istruttoria circa il carattere straordinario di dette entrate ed il rischio potenziale di futuri squilibri di bilancio, ha sottolineato come nel novero delle spese correnti valorizzate dalla Sezione per il calcolo dell'incidenza percentuale siano state ricomprese, altresì, spese che, ancorché ripetitive, si atteggiano come comprimibili, siccome non obbligatorie e discrezionali, e che vengono, comunque, sostenute dall'Amministrazione per migliorare la funzionalità, l'efficienza nonché l'efficacia della gestione.

Al riguardo ha, altresì, rappresentato che l'elenco delle spese aventi carattere non ripetitivo attestato nel questionario non è del tutto esaustivo in quanto privo di quelle straordinarie di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione, per circa 980.000,00 euro, nonché di quelle afferenti al rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento finanziate con la plusvalenza patrimoniale per € 1.550.000,00, entrate, tuttavia, conteggiate tra quelle aventi carattere non ripetitivo.

Chiarimenti sono stati, inoltre, chiesti in ordine all'utilizzo, in entrambi gli esercizi esaminati, delle plusvalenze da alienazioni per € 1.550.000,00 destinate a finanziare il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, atteso che tale importo non ha trovato evidenza né nel quadro relativo alla "Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale" né in quello relativo ai "Proventi-Plusvalenze da alienazioni".

Sul punto l'Amministrazione, richiamate le diverse modalità di contabilizzazione delle plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali (allocazione dell'intero importo realizzato a seguito della dismissione al Titolo IV quale entrata in conto capitale, allocazione separata dell'importo della cessione e della plusvalenza rispettivamente al Titolo IV, ctg. 01, ed al Titolo III, ctg. 05) ha evidenziato che la mancata valorizzazione, sia nel questionario 2011 sia in quello 2012, del dato di cui trattasi è da annettersi alla circostanza che la plusvalenza è stata contabilizzata nel Titolo III dell'entrata per cui correttamente l'Organo di revisione non ha

partitamente rilevato la plusvalenza, né negli equilibri di parte corrente, né nella destinazione da alienazioni.

Ritenute non completamente esaustive le deduzioni svolte dall'Ente, e ravvisata la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, venivano svolti specifici approfondimenti istruttori al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione della vicenda negoziale cui le dette risorse afferiscono (*cf. infra paragrafo 8.1. sub I rapporti con la Ascoli Servizi Comunali*).

## 5. Gestione residui

Nell'esercizio 2011 è stato, altresì, accertato un significativo volume dei residui attivi totali per € 54.404.347,26 che, posto a confronto con il totale degli accertamenti di competenza per € 116.139.339,21, determina una significativa percentuale di incidenza pari al 46,84% che si è ridotta al 45,71% nell'esercizio 2012 in ragione del maggiore importo degli accertamenti di competenza pari ad € 120.726.010,31 rispetto al totale dei residui attivi totali pari ad € 55.184.043,50.

Specifici approfondimenti sono stati svolti in merito alla presenza di residui attivi conservati ai Titoli III e IV, siccome di rilevante importo in entrambi gli esercizi esaminati, avendo precipuo riguardo ai titoli giustificativi del loro mantenimento in bilancio, alle movimentazioni positive *medio tempore* intervenute ed alle eventuali misure prudenziali adottate.


L'Amministrazione in merito ai chiarimenti richiesti ha rappresentato partitamente che:

- i residui relativi alla voce "gestione fabbricati" attestati al Titolo III cat. 2 in misura pari ad € 709.408,71 (di cui € 235.767,05 relativi alla competenza) si riferiscono a fitti disciplinati da appositi contratti, pertanto esigibili, il cui importo si è ridotto ad € 482.970,00

- i residui attivi relativi alla voce "gestione beni diversi" attestati al Titolo III cat. 1 in misura pari ad € 3.962.575,29 (di cui € 1.789.207,00 relativi alla competenza), € 1.201.055,34, sono costituiti in gran parte dal fitto dello stadio comunale, disciplinato da apposito contratto, dalla plusvalenza derivante dalla vendita della discarica, regolata anch'essa da contratto di vendita, nel quale è previsto il pagamento dilazionato in quattro anni, nonché dal canone di concessione delle reti a bassa pressione;

- i residui attivi relativi alla voce "Utili net. delle az.spec/part-div.di soc" attestati al Titolo III cat. 4 in misura pari ad € 2.793.000,00 (di cui € 1.400.000,00 relativi alla competenza), ridotti ad € 893.000,00, sono riferiti agli utili della società partecipata "Piceno Gas Distribuzione" ed afferiscono, in particolare, ai dividendi dell'anno 2010 e 2011, distribuiti ma non erogati;

- i residui attivi relativi alla voce "alienazione beni immobili" attestati al Titolo IV cat.1 per € 1.012.150,00 (di cui € 3.150,00 relativi alla competenza) si riferiscono in gran parte alla vendita di alloggi di proprietà comunale adibiti a E.R.P. destinati al finanziamento dei lavori per il recupero dell'ex caserma Vellei per fini di Edilizia Residenziale Pubblica;



- i residui attivi relativi alla voce "alienazione di aree e loculi cimiteriali" attestati al Titolo IV cat.1 per € 3.259.769,09, ridotti ad € 840.778,02, si riferiscono agli accertamenti derivanti dalla vendita dei loculi costruiti sulla base delle esigenze rappresentate dall'utenza;

- i residui attivi relativi alla voce "proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche" attestati al Titolo IV cat. 5 per € 929.700,20 sono costituiti dagli oneri di urbanizzazione per l'attuazione del Programma di Riqualificazione e Recupero Urbano del Pennile di Sotto denominato "Contratto di Quartiere" di cui alla convenzione tra il Comune di Ascoli Piceno ed il CIEP - Consorzio Imprese Edili Picene, approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 87 del 19/3/2003. Detti residui, a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori, sono stati, al pari dei correlati residui passivi, oggetto di stralcio, in sede di rendiconto 2013.

In una prospettiva più generale, e con riferimento alle eventuali misure prudenziali adottate, l'Amministrazione ha evidenziato come, avendo aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, contestualmente al rendiconto 2013, con atto di Giunta comunale n. 155 del 23 luglio 2014 ha provveduto, in ossequio al novellato principio della competenza finanziaria potenziata, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1/1/2014 rideterminando, per l'effetto, l'avanzo di amministrazione.

#### **6. Servizi conto terzi**

In linea di continuità rispetto alla impostazione delle precedenti istruttorie sono stati, altresì, svolti controlli in relazione ai Servizi conto terzi e, segnatamente, ai pagamenti allocati alla voce "Altre per servizi c/terzi".

La ricostruzione dell'andamento della specifica posta contabile, negli esercizi 2010, 2011 e 2012, ha evidenziato un importo significativo in valore assoluto in tutti gli esercizi, ancorché in riduzione in quelli oggetto di verifica.

Tipologie di spesa	2010	2011	2012
(PAGAMENTI)			
Contabilizzazione stipendi introduzione mandato elettronico	10.034.662,70	9.591.307,56	8.956.969,94

Chiesti chiarimenti l'Ente, di fatto convenendo circa l'utilizzo incongruo di tale allocazione contabile asseritamente riconducibile al "sistema attuato nel corso degli ultimi anni ai fini della contabilizzazione degli stipendi quale conseguenza dell'introduzione del mandato elettronico", ha, altresì, sottolineato la temporaneità e la straordinarietà di tale sistema assicurando l'adozione di una differente procedura informatica per il superamento della ridetta criticità.



## 7. Personale

L'Organo di revisione nelle relazioni al rendiconto 2011 e 2012 ha attestato il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 c. 557 L. n. 296/2006.

Nondimeno oggetto di specifico approfondimento, in entrambi gli esercizi, sono state le c.d. componenti escluse e, segnatamente, le spese sostenute per il personale appartenente alle categorie protette ex L.68/99 attestate, nell'esercizio 2011, per € 1.408.177,00 (corrispondenti a n. 48 unità di personale) e, nel 2012, per € 1.377.840,42 (corrispondenti a n. 46 unità di personale così ridotte a seguito di cessazioni avvenute nel corso dell'esercizio).

Elementi conoscitivi sono stati, altresì, richiesti in merito ad una segnalazione pervenuta alla Sezione circa lo scorretto utilizzo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, nella specie contratti di somministrazione lavoro a favore di un tecnico, di un istruttore amministrativo e di un commesso di farmacia: nell'occasione è stato, in particolare, evidenziato che i predetti contratti - oltre a comportare una spesa maggiore di quella che sarebbe stata sostenuta ove si fosse fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato o indeterminato - sarebbero stati posti in essere in difetto delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, CCNL 14 settembre 2000 e che, parimenti, le proroghe sarebbero intervenute non per "esigenze di carattere non continuativo e/o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio".

L'Ente al riguardo ha rappresentato che, nel corso dell'esercizio 2011, in ossequio alla normativa vigente, ha fatto ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo avvalendosi di agenzie appositamente individuate previo espletamento di regolare gara pubblica precisando come le figure professionali di cui trattasi, quale ad es. il commesso della farmacia, non fossero reperibili all'interno dell'Ente e come le stesse siano state, comunque, adibite a servizi urgenti (smaltimento di un numero rilevante di pratiche del Settore Ambiente del Territorio - Servizio Sportello Unico Edilizia di recente istituzione) cui non avrebbe potuto provvedere il personale dell'Ente, già carente per effetto del blocco del turn-over imposto negli ultimi anni.

L'Ente ha, altresì, precisato che, contestualmente al reperimento del personale dalle agenzie di somministrazione lavoro, ha provveduto ad avviare le procedure concorsuali pubbliche, peraltro, definitesi con assunzioni a tempo determinato.

## 8. Organismi partecipati

Nelle relazioni al rendiconto 2011 e 2012 l'Organo di revisione ha attestato la sussistenza di partecipazioni in organismi che, in entrambi gli esercizi, presentano rilevanti risultati negativi come evidenziato nelle tabelle che seguono:

### Risultato Esercizio 2011

Denominazione	Quota di partecipazione	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Risultato di esercizio
Piceno Consind	12,820	50.189.917,05	47.771.647,70	4.937.594,07	-2.418.269,35
Asteria per lo	1,020	1.250.000,00	299.321,00	505.829,00	-976.187,00



sviluppo tecnologico e per la ricerca applicata societa' consortile per azioni					
Societa' di turismo parco piceno societa' consortile a responsabilita' limitata - in liquidazione	31,800	27.500,00	-17.434,00	0,00	-9.285,00
Societa' aeroporto del tronto s.p.a. o piu' brevemente s.a.t. s.p.a.	10,530	4.750.000,00	4.608.906,00	100.000,00	-70.547,00
A.m.a. s.r.l. - acque monti azzurri	Ind.	10.000,00	9.778,00	0,00	-4.905,00
Consorzio turistico del comprensorio dei monti gemelli	23,500	195.328,00	83.118,00	230.672,00	-149.050,00
Ente quintana		0,00	-45.600,22	0,00	-45.600,22

#### Risultato Esercizio 2012

Denominazione	Quota di partecipazione	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Risultato di esercizio
Piceno Consind	12,820	47.576.941,78	45.123.389,73	4.080.279,20	2453.552,05
Asteria per lo sviluppo tecnologico e per la ricerca applicata societa' consortile per azioni	1,020	1.250.000,00	-2.962.268,00	170.764,00	
Societa' aeroporto del tronto s.p.a. o piu' brevemente s.a.t. s.p.a.	10,530	6.250.000,00	5.800.166,00	140.000,00	-67.037,00
Consorzio turistico del comprensorio dei monti gemelli	23,500	228.337,00	220.675,00	131.568,00	-3.831,00
Ente quintana		0,00	-63.428,72	0,00	-63.428,72
Piceno sviluppo societa' consortile a r.l. in liquid		0,00	-54.875,00	14.917,00	-54.875,00



Chiesti chiarimenti in ordine alle cause dei risultati negativi registrati dagli organismi partecipati, ed alle ricadute di tipo economico finanziario che detti esiti hanno prodotto sul bilancio dell'Ente, l'Amministrazione

- quanto alla società Piceno Consind, ha rappresentato che, data l'entità delle partecipazioni, le perdite registrate non destano alcuna preoccupazione per possibili ripercussioni sul bilancio dell'Ente evidenziando, comunque, che le stesse sono da imputarsi principalmente ad una forte

esposizione verso le banche che influisce pesantemente sulla operatività della cassa e sulla spesa per oneri finanziari;

- quanto alla società Asteria ha dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento giusta sentenza Reg. Fall. 44/2013 del 3 ottobre 2013;

- quanto alla società Parco Piceno ha dato atto della avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese;

- quanto alla società SAT ha rilevato l'insussistenza di ricadute di carattere finanziario per il bilancio dell'Ente in ragione della bassa percentuale delle perdite rispetto all'entità del valore del patrimonio netto evidenziando, altresì, che la società è in una fase di start up talché le stesse perdite si riferiscono ai conseguenti costi amministrativi e di funzionamento della stessa;

- quanto alla società A.M.A. s.r.l. Acque Monti Azzurri ha rilevato il carattere indiretto della partecipazione, atteso che l'organismo è partecipato dalla società CIIP S.p.A. della quale l'Ente detiene una quota pari al 17,88%;

- quanto al "Consorzio Turistico Monti Gemelli", la cui attività si basa essenzialmente nella gestione degli impianti sciistici di risalita, ha dedotto che i risultati negativi sono da imputarsi alla scarsità delle precipitazioni nevose e che è oggetto di valutazione un affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;

- quanto all'Ente Quintana ha rilevato che lo stesso, siccome destinato a sovrintendere e promuovere ricorrenze patronali, non ha scopo di lucro e che le perdite accertate derivano essenzialmente dalla riduzione di alcuni contributi privati e pubblici.

Chiesti chiarimenti in ordine a specifici Organismi partecipati dall'Ente in ritardo con gli obblighi di legge circa l'approvazione del rendiconto di esercizio, l'Amministrazione ha rilevato come gli stessi abbiano medio tempore provveduto precisando quanto al Consorzio Istituzione Musicale Gaspare Spontini che lo stesso, all'esito dell'esercizio 2011, ha conseguito un risultato negativo di € 29.377,00.

### **8.1. I rapporti con la società Ascoli Servizi Comunali**

Prendendo le mosse dalle deduzioni svolte dall'Ente in ordine alla contabilizzazione delle plusvalenze da alienazioni (*cf. punto 5 Gestione residui*) – ed avendo, altresì, riguardo ai contenuti della nota informativa ex art. 6 c. 4, d.l. n. 95/2012 con la quale l'Organo di revisione ha attestato crediti dell'Ente verso la Ascoli Servizi Comunali per € 4.422.402,42 (di cui € 4.002.000,00 per acquisto discarica) – sono stati svolti specifici approfondimenti al fine di ricostruire i passaggi salienti della vicenda negoziale aventi ad oggetto l'alienazione, a trattativa privata, delle proprietà comunali ricomprese nella discarica di "Relluce" nonché, più in generale, i rapporti intercorsi con la predetta società quale organismo titolare di affidamento *in house* della gestione della raccolta dei rifiuti, dei servizi di illuminazione pubblica e verde pubblico.

Alla stregua delle delucidazioni fornite dall'Ente in sede di contraddittorio scritto ed in occasione della adunanza pubblica, della documentazione offerta in comunicazione, e di quella acquisita in via officiosa, accanto ad aspetti di carattere, più propriamente contabile, quali i




criteri utilizzati per la quantificazione della plusvalenza e la sua allocazione in bilancio, sono stati, altresì, scrutinati profili di legittimità della operazione di compravendita con precipuo riferimento sia alla natura indisponibile del bene alienato sia alle modificazioni intervenute nella compagine della società acquirente (originariamente a totale partecipazione pubblica e, *medio tempore*, divenuta mista in ragione della apertura, ancorché in misura minoritaria, al capitale privato).

In questa prospettiva il Comune, nell'evidenziare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti cui, secondo la giurisprudenza contabile (cfr. SRC Piemonte, deliberazione n. 1/PAR/2006), è subordinata l'ammissibilità di un'alienazione in favore di una società partecipata, mediante trattativa privata, di un bene del patrimonio indisponibile ha partitamente ricostruito l'articolato *iter* procedurale che, originato dalla deliberazione n. 65 del 14 marzo 2009 con la quale la Giunta Municipale ha inserito la "discarica Relluce" nell'elenco dei "beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione", è esitato nel contratto di compravendita reso *inter partes* giusta atto del 22 dicembre 2009 (Repertorio n. 28843) rogato in pari data dal Segretario generale.

Valenza centrale assumono, a tal riguardo, gli atti prodromici assunti dal Commissario straordinario e, segnatamente, l'atto n. 14 in data 21 maggio 2009 - con il quale è stato approvato il Piano delle vendite immobiliari per il triennio 2009/2011 e prevista l'alienazione, in favore della società partecipata Ascoli Servizi Comunali s.u.r.l., a trattativa privata, delle proprietà ricomprese nella discarica comunale Relluce (terreno, discarica ed impianti) - nonché il successivo atto n. 24 in data 16 giugno 2009 con il quale è stato deliberato di alienare il predetto compendio, secondo le già previste modalità, al prezzo di € 5.552.000,00 risultante da perizia giurata asseverata, prezzo da corrispondersi secondo le modalità di cui all'art. 2 del contratto di compravendita (€ 1.550.000,00 per gli anni 2010/2011/2012 ed € 902.000,00 per l'anno 2013).

Nel merito, richiamati i contenuti della predetta deliberazione n. 24, la stessa Amministrazione ha, peraltro, sottolineato come, in conformità alle coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza contabile, l'operazione in parola fosse foriera di vantaggi sia per l'Amministrazione comunale che per la società acquirente, come il corrispettivo, in quanto determinato ed asseverato da società specializzata con perizia giurata, fosse coerente con l'effettivo valore del bene oggetto di alienazione, e, da ultimo, come la natura giuridica della società acquirente (società a totale partecipazione pubblica affidataria del servizio di igiene integrata) garantisse, al contempo, un effettivo controllo da parte dell'alienante sul bene e sul vincolo di destinazione dello stesso al servizio pubblico.

Con riferimento alla quantificazione della plusvalenza ed alla conseguente contabilizzazione della stessa, ad integrazione delle deduzioni svolte nell'ambito del contraddittorio scritto, l'Ente con la memoria fatta pervenire in vista della adunanza pubblica ha offerto dati di dettaglio in ordine al valore di vendita ed a quello di inventario del bene -



inteso come importo residuo ottenuto sottraendo al valore d'acquisto il prescritto ammortamento – quali parametri di riferimento per la predetta determinazione.


A tal riguardo ha evidenziato che, a fronte di un corrispettivo quantificato in € 5.552.000, il valore di inventario del compendio di beni oggetto di compravendita era pari ad € 476.637,56 (corrispondente al valore di acquisto delle aree ricomprese nella discarica ed acquisito a patrimonio per € 103.291,38 nel 2000 e per € 373.346,18 nel 2005) donde una plusvalenza di € 5.075.632,44 la cui contabilizzazione in bilancio è stata operata coerentemente con il cronoprogramma dei pagamenti convenzionalmente pattuito (cfr. citato art. 4 del contratto di compravendita).

Chiarimenti sono stati, altresì, forniti in ordine alla allocazione contabile della plusvalenza, così determinata, rilevandosi, sul punto, come la stessa – siccome destinata, a mente del disposto di cui al comma 66 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2005 al rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui – sia stata iscritta al Titolo III della entrata quale naturale corollario della predetta finalizzazione precisandosi, peraltro, come a partire dall'anno 2013, essendo intervenuta l'abrogazione della richiamata disposizione della Legge Finanziaria 2005, l'ultima rata del corrispettivo pari ad € 902.000,00 (da cui discende una plusvalenza per € 425.362,44), sia stata iscritta al Titolo IV dell'Entrata e destinata integralmente al finanziamento delle spese in conto capitale.

Ulteriori elementi conoscitivi, anche a riscontro delle deduzioni svolte dall'Ente, sono stati acquisiti in via officiosa nel corso dell'istruttoria.

In particolare per ciò che attiene alla natura giuridica dell'organismo di cui trattasi è stata acclarata (cfr. nota integrativa al bilancio 2013) l'avvenuta trasformazione dell'organismo partecipato in parola essendo venuto meno – in ragione della cessione del 40% delle quote ad un socio operativo individuato, secondo le prospettazioni dell'Ente, all'esito di una procedura selettiva avviata nel 2011 e definita nel 2013 - il carattere totalitario della partecipazione pubblica rilevandosi, peraltro, come la possibilità dell'apertura al capitale privato fosse stata prevista sin dalla costituzione dell'Ascoli Servizi Comunali (cfr. art. 1 atto costitutivo in data 20 maggio 2003-Rep. n. 76350).

Parimenti dall'esame dei documenti contabili della Ascoli Servizi Comunali è emerso il rilascio di fideiussione da parte del Comune a garanzia dell'indebitamento bancario contratto dallo stesso organismo: in particolare nella nota integrativa al bilancio 2010 (cfr. § Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi) si dà atto che, sul finire dell'esercizio 2009, per i lavori di realizzazione della V vasca, dell'impianto di trattamento compost di qualità e l'adeguamento della discarica ai sensi del d.l. n. 36/03, è stato stipulato un mutuo chirografario con la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana di € 5.000.000,00 garantito con fideiussione di pari importo dell'Amministrazione comunale (indebitamento attestato in € 3.793.808,00 nella nota integrativa al bilancio 2013 ed assistito da medesima garanzia).



## 9. Conto del patrimonio

Nelle relazioni al rendiconto 2011 ed a quello 2012, l'Organo di revisione ha attestato che l'ultimo anno di aggiornamento della situazione inventariale risale all'anno 2010 dando atto in nota che è in corso di redazione un nuovo documento contabile.

Considerato che analoga criticità è stata rilevata in sede di Rendiconto 2010 e che, nell'occasione, è stato raccomandato all'Ente di procedere ad un costante aggiornamento dell'inventario, nel rispetto dei requisiti sostanziali e formali di tale documento contabile, sono stati chiesti elementi conoscitivi in ordine ad eventuali misure correttive adottate.

Al riguardo l'Ente ha rappresentato che, pur avendo utilizzato un sistema rudimentale per la rilevazione dello Stato patrimoniale e pur non avendo provveduto al compiuto aggiornamento della situazione inventariale, non è stato arrecato pregiudizio alla corretta rilevazione della consistenza del Patrimonio dell'Ente.

La stessa Amministrazione ha, peraltro, dato atto che, nel rispetto dei nuovi principi in materia di contabilità economico-patrimoniale e al fine di una sana gestione dei beni, ha avviato, già dall'anno 2011, l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili come da atto dirigenziale n. 2195 adottato in data 30/12/2011, e che tale operazione è proseguita nel 2012 con l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, come da determina dirigenziale n. 1059, adottata in data 3/7/2012.

### RITENUTO

- I -

L'istruttoria svolta – come dianzi sunteggiata – ha evidenziato la sussistenza di profili critici che, all'esito del contraddittorio intercorso con l'Amministrazione ed alla stregua dei chiarimenti forniti dalla stessa in occasione della adunanza pubblica, il Collegio ritiene non superati.

Perplessità permangono, in particolare, in ordine all'operazione di alienazione del compendio di beni relativi alla discarica di Relluce intercorsa con l'Ascoli Servizi Comunali, oggetto di specifici riscontri non solo sotto il profilo strettamente contabile.

In questa ottica appare opportuno, in via preliminare, evidenziare come siano estranee all'ambito del presente controllo indagini afferenti *stricto iure* alla legittimità dell'operazione nonché valutazioni in ordine all'*an* ed al *quomodo* dell'ingresso del capitale privato nella compagine societaria che, peraltro, postulano una compiuta conoscenza degli atti della procedura selettiva.

Ciò nondimeno rileva il Collegio come detta circostanza sollevi dubbi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti, fattuali e giuridici, posti a fondamento dell'alienazione in favore della Ascoli Servizi Comunali (*cf.* deliberazione del Commissario straordinario n. 24/2009 *cit.*), e valorizzati dalla Amministrazione comunale quale garanzia del mantenimento del controllo sul bene e del vincolo di destinazione gravante sullo stesso.

Sotto tale profilo, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Ente a seguito della adunanza pubblica circa l'irrilevanza delle modificazioni intervenute nella forma giuridica



dell'Ascoli Servizi Pubblici s.r.l. rispetto alla finalizzazione della discarica comunale, giova, d'altro canto, evidenziare come nella richiamata deliberazione del Commissario a presidio del "mantenimento del controllo sul bene" fosse previsto, in uno alla partecipazione pubblica totalitaria dell'Ente medesimo nell'organismo acquirente, "l'inserimento nelle condizioni di vendita di un diritto di prelazione ad un prezzo futuro determinabile in modo oggettivo e non arbitrario" (cfr. atto istruttorio allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione n. 24/2009 cit.).

Ebbene, a fronte della trasformazione della società – asseritamente riconducibile ad un preciso obbligo di legge (cfr. punto 3.2.8. della Relazione previsionale e programmatica 2009/2011), peraltro, *medio tempore* venuto meno per effetto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ma, in realtà, previsto già all'atto della costituzione dell'organismo in parola, ancorché qualificato in house e titolare di affidamento diretto – rileva il Collegio come nell'atto di compravendita in data 22 dicembre 2009, che in tal senso si appalesa non conforme al relativo atto di autorizzazione a contrarre, non sia rinvenibile alcuna clausola che accordi un diritto di prelazione in favore dell'Ente.

Perplessità permangono, altresì, in ordine alla allocazione in bilancio delle risorse rivenienti dalla alienazione della discarica – accertate al Titolo III dell'entrata in luogo del Titolo IV – attese le possibili ricadute sul conseguimento, in termini di effettività, dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno

A parere del Collegio non appaiono, invero, persuasive le deduzioni svolte dall'Ente a sostegno della pretesa correlazione tra la finalizzazione impressa, a mente del disposto di cui all'art. 1 comma 66 della legge finanziaria 2005, alle risorse in parola e le modalità osservate per la contabilizzazione delle stesse giacché, quanto meno nell'esercizio 2012, avrebbe dovuto essere oggetto di rivisitazione, o comunque essere accompagnate da idonee misure prudenziali, in ragione dell'andamento delle riscossioni delle medesime risorse e del mancato rispetto del cronoprogramma dei pagamenti convenzionalmente fissato (cfr. art. 4 del contratto di compravendita).

A tal riguardo non appare superfluo rimarcare come, all'esito dell'esercizio 2012, in relazione all'acquisto della discarica, risulti attestato un credito dell'Ente pari ad € 4.002.000,00 (a fronte di un credito complessivo nei confronti della Ascoli Servizi Comunali pari ad € 4.422.402,42).

Ne consegue che, a parere del Collegio, pur essendo la criticità superata in ragione della modifica normativa recata dal comma 442 dell'art. 1 della legge finanziaria 2009, con riguardo all'esercizio 2012, non appaiono condivisibili le deduzioni dell'Ente circa l'indifferenza della contabilizzazione della plusvalenza al Titolo III piuttosto che al Titolo IV dell'entrata, così come previsto dal d.p.r. n. 194/96 evidenziandosi, di contro, in ragione del noto meccanismo cosiddetto di competenza mista che valorizza gli accertamenti per la parte corrente e le riscossioni per la parte in conto capitale, il prodursi di un effetto distorsivo sul conseguimento dell'obiettivo programmatico del Patto di stabilità (cfr. circolare Mef 14 febbraio 2012, n. 5).



Da ultimo, con riguardo ai complessivi rapporti finanziari intercorrenti tra l'Ente e l'organismo partecipato, preme evidenziare la particolare significatività degli oneri, anche latenti (cfr. garanzia fideiussoria), che, nonostante l'ingresso del partner privato, ancorché *sub specie* di socio operativo, continuano a gravare sul socio pubblico.

- II -

Le verifiche svolte hanno, altresì, evidenziato potenziali fattori di tensione per gli esercizi futuri che il Collegio ritiene di rimettere alla prudente valutazione della Amministrazione.

Significativi si appalesano, in questa prospettiva, i controlli effettuati con riguardo al versante della liquidità ed al ricorso all'anticipazione di tesoreria che, in uno a quelle relative all'utilizzo per impieghi di parte corrente dei fondi aventi specifica destinazione, peraltro, non ricostituiti all'esito dell'esercizio (cfr. punto 3: Fondo cassa), sono indicativi di una difficoltà della Amministrazione nel dare compiuta attuazione alle procedure per l'acquisizione delle entrate.

A tal riguardo, e con specifico riferimento alle entrate da recupero evasione tributaria, preme, altresì, evidenziare, per un verso, il disallineamento rilevato tra l'originaria previsione – stimata per entrambi gli esercizi in € 1.600.000,00 ed i successivi accertamenti e, per altro, la bassa percentuale di riscossione attestata, addirittura, per l'esercizio 2012 allo 0,87%.

D'altro canto, pur prendendosi atto delle doviziose deduzioni svolte dalla Amministrazione in ordine all'utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo ed alla corretta qualificazione delle spese che vanno a finanziare, non può sottacersi come le stesse concorrano significativamente alla costruzione ed al mantenimento degli equilibri di bilancio: sul punto si richiamano, in particolare, i dati – anche di dettaglio (cfr. punto 2: Gestione di competenza e risultato di amministrazione) – relativi all'applicazione, in sede di salvaguardia degli equilibri, dell'avanzo di amministrazione.

Criticità – del resto condivise dalla stessa Amministrazione – permangono, altresì, circa l'utilizzo dei servizi conto terzi e, segnatamente, in ordine all'allocazione nella voce altre per servizi conto terzi della "contabilizzazione degli stipendi" asseritamente riconducibile alla introduzione del mandato elettronico.

Sul punto, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 168 Tuel nonché del principio contabile 2 punto 25, costituisce, invero, principio pacificamente acquisito che *"le voci inserite quali servizi per conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile...e che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio...non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione oltre che incidere sui saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità"* (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 75/2014/PRSE).

Giova, peraltro, rammentare che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi conto terzi, operazioni che non vi rientrano è legislativamente stabilito dall'art. 7 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 118/2011 (previsione confermata dal d.lgs. n. 126/2014).



Ne consegue la necessità di un'attenta riconsiderazione delle predette modalità di contabilizzazione.

Superata, alla luce delle deduzioni svolte dall'Ente circa l'avvenuto svolgimento delle rituali procedure concorsuali, si appalesa la problematica relativa al ricorso dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo: nondimeno il Collegio raccomanda un'attenta verifica dei presupposti cui, la legge e le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, subordinano l'impiego di forme di lavoro flessibili evidenziando come queste importino, comunque, una deroga alla regola del pubblico concorso che, pur a seguito della intervenuta privatizzazione, continua a porsi come principio fondamentale per l'instaurazione del rapporto di lavoro in favore della pubblica amministrazione, siccome correlato alle esigenze di buon andamento ed imparzialità sancite dall'art. 97 Cost. ;

Del pari, per ciò che attiene alle partecipazioni in essere, il Collegio, anche alla luce degli obblighi di accantonamento previsti dall'art. 1 co. 551 e 552 della Legge di stabilità 2014, sollecita un attento monitoraggio degli organismi in perdita nonché una attenta valutazione, in occasione degli imminenti adempimenti previsti dal comma 611 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015, delle condizioni, anche sotto il profilo della convenienza economica, per il mantenimento delle partecipazioni.

Da ultimo con specifico riferimento al conto del patrimonio il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente in ordine all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili, rammenta come detta attività si ponga come doverosa in relazione agli adempimenti, a partire dall'esercizio 2015 - ovvero dal 2016 laddove ci si avvalga del differimento, in cui gli enti locali sono tenuti per una corretta apertura dei saldi contabili.

Tanto premesso la Sezione regionale di controllo per le Marche, visto l'art. 148 bis della Legge di stabilità 2014,

#### **ACCERTA**


con riferimento all'esercizio finanziario 2012 la sussistenza di una grave irregolarità contabile in relazione alle modalità di contabilizzazione delle risorse rivenienti dall'alienazione della discarica comunale in favore della Ascoli Servizi Comunali siccome suscettiva di incidere sul rispetto, in termini di effettività, del patto di stabilità interno, e per l'effetto,

#### **ASSEGNA**

termine di sessanta giorni per la rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno,

#### **RACCOMANDA**

- di rispettare il termine di legge per l'approvazione del rendiconto;
- di adottare, nell'ambito di una attenta riflessione sulle fasi delle procedure di spesa, opportuni interventi organizzativi al fine di migliorare le procedure di riscossione anche in vista di un minore ricorso all'anticipazione di tesoreria e di una maggiore realizzazione dei residui attivi;
- di contenere il ricorso all'utilizzo di entrate a destinazione vincolata per il finanziamento di spesa corrente e, comunque, di assicurare il tempestivo reintegro delle stesse;



- di procedere ad una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinata l'allocazione di una posta contabile tra i servizi per conto terzi;
- di procedere, anche alla luce degli obblighi di accantonamento previsti dall'art. 1 co. 551 e 552 della Legge di stabilità 2014, ad un attento monitoraggio degli organismi partecipati in perdita;
- di adottare ogni iniziativa per il conseguimento dei crediti vantati nei confronti della Ascoli Servizi Comunali;
- di valutare la necessità di adottare misure prudenziali in relazione alle garanzie prestate in favore della Ascoli Servizi Comunali;
- di proseguire nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili quale attività doverosa anche in relazione agli adempimenti cui, a partire dall'esercizio 2015 - ovvero da quello 2016 laddove ci si avvalga del previsto differimento - gli enti locali sono tenuti per una corretta apertura dei saldi contabili.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Ascoli Piceno e, per quanto di competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella rifissata Camera di consiglio del 27 maggio 2015.

Il relatore

Valeria Franchi

*Valeria Franchi*



Il Presidente

Teresa Bica

*Teresa Bica*

Depositato in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

**Dr. Carlo SERRA**  
*Dr. Carlo SERRA*

**2 LUG. 2015**

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71

